



COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA
(Provincia di COSENZA)

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N 9 del Reg.

O G G E T T O: Conferma aliquote e detrazioni inerenti l'applicazione dell' IMU - per l'anno 2019

Data 27.03.2019

L'anno 2019 il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala Consiliare, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima/seconda convocazione, in sessione ordinaria/strordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 5 Giugno 2016, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1) MONACO SALVATORE	X		10) MENDICINO ENZO	X	
2) SERRA LUDOVICO	X		11) DE MARCO DIEGO		X
3) CALIGIURI MATTIA		X	12) PANZA BEATRICE		X
4) CURCIO GIANLUCA	X		13) SPIZZIRRI ATTILIO PIETRO		X
5) CASTIGLIONE SIMONE	X				
6) CASTIGLIONE CONCETTA					
7) MONACO ROSA	X	X			
8) RIZZO ROSA	X				
9) GUIDO MARIA CRISTINA	X				

Assegnati n. 13 fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n.148)

In carica n. 13

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Risultano che gli interventi sono in numero legale.

Presiede il Consiglio il Consigliere Sig.Simone Castiglione.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Pietro Manna.

La seduta è pubblica.

Inizio seduta ore 18:20

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. N° 23 del 14 marzo 2011, e art. 13 del D.L. N° 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la L. N° 214 del 22 dicembre 2011, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

VISTA la L. N° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n. 54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal D.L. N°102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla L.N° 124 del 28 ottobre 2013, dal D.L. N° 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla L. N° 5 del 29.1.2014.

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n.9 del 26.06.2012 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" con decorrenza 1 Gennaio 2012, n. 23 del 26.09.2013 con la quale si è provveduto a modificare l'art. 14 lett. a) del suddetto regolamento nella parte riguardante gli immobili dati in

comodato d'uso gratuito, n. 19 del 12/06/2014 di "Rettifica Regolamento IMU" e n. 21 del 05/09/2014 di C.C. di "Istituzione della IUC" e n. 24 del 05/09/2014 di "Conferma aliquote e detrazioni inerenti l'applicazione dell'IMU per l'anno 2014.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della legge N°. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille”.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. N° 446 del 15 dicembre 1997, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dall'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successivamente modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l'anno 2019, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU come di seguito riportato:

Aliquota	Fattispecie IMU
4,00 per mille	Abitazione principale nelle categorie A1. A8 e A9 e relative pertinenze
8,80 per mille	Altri Immobili ed aree fabbricabili

VISTO inoltre l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 80/2014 il quale ha stabilito che: *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani non residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato.*

SI RITIENE, pertanto opportuno, procedere, nel rispetto dei principi che regolano le fonti del diritto, alla modifica dell'art. 12 comma 6 punto 2 del vigente regolamento IMU riguardante l'equiparazione ad abitazione principale degli immobili posseduti dai cittadini italiani iscritti all'AIRE di questo Comune.

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

ALL'UNANIMITA'

Delibera

1. **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**
2. **Di confermare** le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2019, come segue:

Aliquota	Fattispecie IMU
4,00 per mille	Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze
8,80 per mille	Altri Immobili ed aree fabbricabili

3. **Di dare atto** che alle Categorie Catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della legge 147 del 27.12.2014 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 in fase di conversione.
4. **Di modificare**, in applicazione della legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 10, l'art. 12 comma 6 punto 3 del vigente regolamento IMU come segue:
la possibilità di usufruire del comodato gratuito è limitato a pochi casi:
 - sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie A1, A8 e A9);
 - si deve essere proprietari di uno o due immobili nello stesso Comune;
 - uno dei due immobili deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario e l'altro residenza anagrafica del comodatario;
 - il proprietario non deve possedere altri immobili in Italia;
 - il comodato è possibile solo tra genitori e figlio o viceversa;
 - il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non vale nessuna scrittura privata o altra forma dichiarativa di cessione di comodato;
 - il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione.*Per immobile naturalmente si intende l'unità abitativa e le relative pertinenze (massimo tre, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).*
Con l'obbligatorietà della registrazione del contratto, la riduzione del 50 % potrà essere applicabile solo dalla registrazione del contratto.
5. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 19 adottata dal C.C. nella seduta del 12.06.2014.
6. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. **Di dichiarare, all'unanimità, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. N° 267/2000.**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole

Data 27.03.2019

UFFICIO RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio
f.to (Rag. Giovanna Principe)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole

Data 27.03.2019

UFFICIO RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio
f.to (Rag. Giovanna Principe)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Data 27.03.2019

f.to (Dr. Pietro Manna)

f.to (Sig. Simone Castiglione)

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Manna)

Data 27.03.2019

	<p>Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il _____ e per quindici giorni consecutivi.</p> <p>Dal _____ al _____</p> <p>Prot.n. _____ del _____</p> <p>Data 27.03.2019 IL MESSO COMUNALE f.to (Sig. Giacomino Lupinacci)</p>
	<p>La presente delibera è divenuta esecutiva: essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva; dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;</p> <p>Data 27.03.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to (Dr. Pietro Manna)</p>